



I requisiti, gli importi, le modalità di presentazione della domanda ed esempi pratici nella circolare Inps n. 93 dell'8.5.2015.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015, sono state introdotte le disposizioni sull'assegno, c.d. bonus bebè, diretto ad incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno. **L'INPS con la circolare n. 93 dell'8 maggio 2015 fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulla presentazione della domanda.**

In particolare, nella circolare si precisa che nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l'articolo 1 della legge di stabilità per il 2015, legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai commi dal 125 al 129, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed [il 31 dicembre 2017](#), un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui al riformato articolo 9 del Testo Unico sull'immigrazione, di cui al Decreto Legislativo n.286/1998 e successive modificazioni), residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato.

L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda. In base alla Legge di stabilità per il 2015 sopra citata, l'Istituto provvede alle attività di ricezione e gestione delle domande di assegno ed anche al monitoraggio mensile dei relativi oneri, ai sensi del comma 127 del citato articolo 1 della legge di stabilità, per consentire ai Ministeri vigilanti di poter rideterminare la misura dell'assegno stesso qualora si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsioni di spesa indicate al comma 128 del medesimo articolo.

Il comma 126 demanda ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle disposizioni attuative dell'assegno in oggetto. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 (di seguito D.P.C.M.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 sono state emanate le necessarie

disposizioni per l'attuazione del beneficio in oggetto.

Sulla base di tale premessa l'INPS ha provveduto a precisare quanto segue.

1. Ambito di applicazione

L'assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e [il 31 dicembre 2017](#) fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Su indicazione del Ministero vigilante "l'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione" di cui al comma 125 dell'art. 1 della legge di stabilità 190/2014 va inteso come "ingresso del minore adottando nel nucleo familiare adottante su ordinanza del Tribunale per i minorenni che dispone l'affidamento preadottivo di cui dell'art. 22 co. 6 della legge 184/1983". Tale interpretazione risulta maggiormente rispondente alle finalità della norma che è quella di dare sostegno alle famiglie da quando il minore entra in famiglia (evento questo che può precedere anche di molto la sentenza definitiva di adozione).

Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed [il 31 dicembre 2017](#). A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva.

L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al [31 dicembre 2017](#), ai sensi dell'art. 22 citato.

In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Per espressa previsione del DPCM citato, qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia ai sensi dell'art. 2 della legge 184 del 1983, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

2. Indicatore ISEE

Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)". Si precisa al riguardo che il nucleo familiare è definito dall'articolo 3 del Decreto stesso.

Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.

Per poter richiedere l'assegno di cui alla presente circolare è necessario preliminarmente presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (di seguito D.S.U.) secondo le nuove regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013. E' necessario altresì che nel nucleo familiare indicato nella predetta D.S.U. sia presente il figlio nato, adottato, o in affido preadottivo. Pertanto, per la domanda di assegno di cui alla presente circolare non possono essere utilizzate le D.S.U. presentate nel 2014.

Si precisa, comunque, che, in base alla vigente normativa dell'ISEE sopra citata, il termine di validità di ogni D.S.U. scade [il 15 gennaio](#) dell'anno successivo a quello della sua presentazione. Pertanto, decorso tale termine, non si può utilizzare la D.S.U. scaduta ma occorre presentarne un'altra. Ne consegue che, in caso di mancata presentazione di una nuova D.S.U., il beneficio viene sospeso fino alla presentazione della nuova D.S.U.

Esempio 1: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al [15 gennaio 2016](#) – presentazione della nuova D.S.U. [dal 15 al 31 gennaio 2016](#): il pagamento mensile dell'assegno, qualora il requisito dell'ISEE si mantenga entro la soglia di 25.000 euro, prosegue a febbraio 2016 senza soluzione di continuità.

Esempio 2: nascita o ingresso in famiglia del figlio ad ottobre 2015 – domanda di assegno con D.S.U. presentata a novembre 2015 e valida fino al [15 gennaio 2016](#) – presentazione della nuova DSU [il 20 marzo 2016](#): il pagamento mensile dell'assegno è sospeso per i mesi di febbraio e marzo 2016. Ad aprile 2016, se il requisito dell'ISEE si è mantenuto entro la soglia di 25.000 euro, riprende il pagamento dell'assegno con accredito anche delle mensilità sospese (febbraio e marzo 2016).

3. Requisiti del soggetto richiedente

La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.

4. Misura e decorrenza dell'assegno

La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare indicato al precedente paragrafo 2.

In particolare, l'importo annuo dell'assegno è pari a:

- **960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui;**
- **1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.**

L'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e [il 31 dicembre 2017](#), a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.

Esempio 1: bambino nato [il 31 gennaio 2016](#) (compimento dei tre anni di vita [il 31 gennaio 2019](#)) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata nei termini (cioè entro 90 giorni dalla nascita), l'assegno è corrisposto per tutti i 36 mesi.

Esempio 2: bambino nato [il 31 gennaio 2016](#) (compimento dei tre anni di vita [il 31 gennaio 2019](#)) – i 36 mesi si computano dal mese di nascita, quindi vanno da gennaio 2016 a dicembre 2018 – se la domanda è presentata oltre i termini di legge (cioè oltre 90 giorni dalla nascita, es. [20 luglio 2016](#)), l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda ed è quindi corrisposto da luglio 2016 a dicembre 2018 (per 30 mensilità). Quindi, nell'esempio, la tardività della domanda ha comportato la perdita del beneficio per 6 mensilità (da gennaio 2016 a giugno 2016).

In via transitoria, per i figli adottati nel triennio 2015-2017, ma entrati nella famiglia adottiva prima del 1° gennaio 2015 a titolo di affidamento preadottivo, l'assegno è riconosciuto per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Qualora il minore venga affidato temporaneamente a terzi, l'assegno decorre dalla data del provvedimento di affidamento disposto dal giudice oppure dal provvedimento del servizio sociale reso esecutivo dal giudice tutelare (cfr. art. 4 della richiamata legge 184/1983).

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i termini di 90 giorni di cui all'art. 4 del D.P.C.M. (successivo paragrafo 5), l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5. Termini di presentazione della domanda

Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.

Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica, come già indicato al paragrafo 2 della presente circolare.

Il D.P.C.M. individua i casi in cui può essere presentata più di una domanda di assegno per lo stesso minore (art. 5 D.P.C.M.). Si specificano di seguito i soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, le ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed i relativi termini. Rimane fermo che nei seguenti casi l'assegno sarà erogato al nuovo richiedente nei limiti del periodo residuo.

1) Nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei

genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.

2) Qualora l'assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno, e quindi il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione. In tale caso, l'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento.

3) Nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice. In tale caso, l'assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

4) Qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro il termine di 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare (ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983 cit.). In tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice).

5) In caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa. L'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda.

6) In caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio. A tale fine quest'ultimo, fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.

In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

5.1 Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)

In via transitoria, considerato che il beneficio è in vigore dal 1° gennaio 2015, per le nascite/adozioni/affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 e la data di entrata in vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Pertanto, per gli eventi predetti (nascite/adozioni/ affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 27 aprile 2015) il termine di 90 giorni, utile per presentare tempestivamente la domanda di assegno, coincide con [il 27 luglio 2015](#). Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre [il 27 luglio 2015](#); in tale caso l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Ai fini del computo del termine di 90 giorni si riporta quanto previsto dall'art. 2963 del Cod. Civ.: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

6. Pagamento dell'assegno

L'INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell'ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni, secondo le indicazioni contenute ai precedenti paragrafi 5 e 5.1), il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.

Esempio 1: bambino nato [il 31 agosto 2015](#) – domanda presentata ad ottobre 2015 – il primo pagamento – che, nell'esempio, è effettuato a novembre 2015 - comprende le rate di agosto, settembre ed ottobre 2015.

Esempio 2: bambino nato il 1° ottobre 2016 (compimento dei tre anni di vita il 1° ottobre 2019) - ISEE inferiore a 7.000 euro - assegno annuo pari ad euro 1.920 (quota mensile pari ad 160 euro) – domanda presentata nei termini - l'assegno, in presenza dei requisiti di legge, e con ISEE costante, è pagato per tre mensilità nel 2016 (da ottobre a dicembre 2016), per 12 mensilità nel 2017, per 12 mensilità nel 2018, per 9 mensilità nel 2019 (da gennaio a settembre 2019).

L'erogazione del beneficio, cessa – oltre che per il raggiungimento dei tre anni previsti dalla legge (terzo anno di vita del bambino oppure terzo anno dall'ingresso in famiglia del minore a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo) - al verificarsi di una delle cause di decadenza indicate all'art. 5 del D.P.C.M. e specificate al successivo paragrafo 7 nonché per la perdita di uno dei requisiti previsti dalla legge. Tuttavia, al verificarsi di tali cause, la domanda di assegno può essere presentata, eventualmente, da un altro soggetto legittimato nei termini indicati al precedente paragrafo 5. In tale caso, il pagamento è effettuato a tale nuovo richiedente. L'assegno termina anche nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio adottato.

7. Cause di decadenza

L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:

- decesso del figlio;
- revoca dell'adozione;
- decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.

L'erogazione dell'assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge (indicati al precedente paragrafo 3) o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo ai sensi dell'art. 25 co. 7, legge 184/1983 citato.

Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell'Istituto.

Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio. I termini di presentazione della nuova domanda e di decorrenza dell'assegno sono quelli indicati al precedente paragrafo 5.

8. Istruzioni per la compilazione della domanda telematica

La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);
- Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> *Servizi per il cittadino* -> *Autenticazione con PIN* -> [Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito](#) -> *Assegno di natalità – Bonus bebè*.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.

Si precisa che, il soggetto richiedente autocertifica nella domanda i requisiti che danno titolo alla concessione dell'assegno, salvo che non sia tenuto a comprovare i requisiti sulla base di specifica documentazione (articolo 4, comma 4 del D.P.C.M.).

In particolare, i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE sopra indicato oppure in possesso del permesso di soggiorno per asilo politico autocertificano il possesso di tali titoli inserendone gli estremi nella domanda telematica. Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall'INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All'esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l'esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Riguardo ai provvedimenti giudiziari (quali, ad esempio, ordinanza di affidamento preadottivo, provvedimento giudiziario di affidamento esclusivo o di affidamento temporaneo) si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n.47/2012, par. 2. In particolare, è necessario che il richiedente, ove non abbia allegato il provvedimento alla domanda, abbreviando in tal maniera i tempi di definizione del procedimento amministrativo, indichi il Tribunale che lo ha emanato e gli elementi che ne consentano il reperimento (la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero).

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> *Servizi per il cittadino* -> *Autenticazione con PIN* -> [Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito](#) -> *Assegno di natalità – Bonus bebè* -> *Consultazione domande* -> *Documenti correlati*.

La pre-informativa è trasmessa dall'INPS ai recapiti che il soggetto ha comunicato precedentemente all'Istituto al momento di presentazione della domanda.

9. Gestione delle domande

Le domande presentate ed acquisite nei sistemi gestionali INPS vengono sottoposte ad istruttoria automatizzata centralizzata.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare tali domande vengono liquidate in automatico e viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalità indicate in domanda dal richiedente.

In presenza di un valore ISEE superiore alla soglia (25.000,00 euro annui) prevista dalla normativa in argomento, la domanda è rigettata in automatico.

Nel caso in cui è necessario un approfondimento dell'istruttoria ed una integrazione di documentazione le domande vengono messe a disposizione della Struttura territorialmente competente per la loro definizione.

Pertanto le Strutture territoriali dell'INPS avranno a disposizione una procedura in ambiente Intranet per la gestione di tutte le domande pervenute sia di quelle definite a seguito dell'istruttoria automatizzata, sia di quelle messe a disposizione delle Strutture per il completamento dell'istruttoria e le integrazioni di documentazione predette.

Attraverso tale procedura gli operatori INPS delle Strutture territoriali possono visualizzare tutti i dati della domanda e conoscerne lo stato di avanzamento. Le domande possono essere ricercate attraverso una serie di parametri (cognome, CF, numero di domanda) e possono essere selezionate mediante dei filtri (domande accolte, domande respinte, domande da istruire) impostabili per ogni singola Struttura. In questo modo ogni Struttura ha la visibilità completa di tutte le domande, sia di quelle di propria competenza sia di tutte le altre distribuite sul territorio nazionale.

Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori istruzioni operative.

Per approfondire la Copertura finanziaria, il monitoraggio e rendicontazione, gli aspetti fiscali e le istruzioni contabili scarica la [Circolare](#)

Enrico Michetti

La Direzione

(10 maggio 2015)

© RIPRODUZIONE CONSENTITA [Italian Open Data License 2.0](#)
(indicazione fonte e, se possibile, link a pagina)

DIVENTA FAN DEL QUOTIDIANO DELLA P.A.

79mila	270	
Mi piace	 Segui	Follow @quotidianopa

Potrebbe Interessarti

Condividi la notizia



[Photo Credit ascaro41](#)

[Al via il Bonus bebè](#)

12 aprile 2015

Politiche sociali | Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede un incentivo economico alla natalità annuo per ogni di figlio di 960 euro o di 1.920 euro.

Condividi la notizia



[Photo Credit ascaro41](#)

[Bonus bebè ... e' ancora in attesa](#)

5 settembre 2014

Welfare | 300 euro mensili, per 6 mesi alle mamme lavoratrici che "rinunciano" al congedo parentale facoltativo, successivo al congedo obbligatorio. Questo il contributo per il quale tarda l'emissione del bando 2014 che assegna i fondi.

Condividi la notizia



[Photo Credit Images_of_Money](#)

[Bonus bebè 2015, pubblicato il bando per i dipendenti di Poste Italiane](#)

23 aprile 2015

Inps | Assegnazione di 800 contributi di importo pari a Euro 500,00 ciascuno, a sostegno delle famiglie che abbiano avuto un bambino nato nel 2014.

Condividi la notizia



[Photo Credit Palazzochigi](#)

[Ddl stabilità: rafforzate le misure per famiglie e imprese](#)

2 dicembre 2014

Ministero dell'Economia e delle Finanze | Rimodulato il bonus bebè, incrementato il finanziamento degli ammortizzatori sociali, promozione Made in Italy, contributi agli Enti Locali per l'attivazione di mutui. La dichiarazione del Ministro Padoan

Condividi la notizia



[Photo Credit \(☺, Streghe, ☺\) Annalisa](#)

[INPS, on line la circolare sui nuovi requisiti per l'accesso alla pensione](#)

20 marzo 2015

Inps | Dal 1 gennaio 2016 cambiano le regole. I chiarimenti dell'Ente di previdenza.

Condividi la notizia



[Photo Credit Old Shoe Woman](#)

[Inps, modalità di rilascio della Certificazione Unica](#)

8 aprile 2015

Previdenza | La circolare n. 71 dell'8.4.2015 sul rilascio telematico e le modalità alternative presso patronati, CAF, Comuni, professionisti abilitati, postazioni self service ed altro.

Condividi la notizia



[Photo Credit Old Shoe Woman](#)

[Incentivi per l'assunzioni di giovani lavoratori agricoli, le novità nella circolare Inps](#)

9 novembre 2014

Ministero delle Politiche alimentari | Sgravi per le aziende che assumono ragazzi tra i 18 e i 35 di 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi. Incentivo per contratti a tempo indeterminato e determinato di durata triennale.

Condividi la notizia



[Photo Credit Forum PA](#)

Assistenza fiscale, una convenzione ad hoc per i soggetti abilitati

6 maggio 2015

Previdenza | I chiarimenti nella circolare Inps n. 91 del 6 maggio 2015.

Condividi la notizia



[Photo Credit copelaes](#)

Inps, milioni di soldi pubblici bruciati

27 maggio 2014

Pensioni civili di invalidità | Dipendente Inps crea un buco di oltre 4 milioni di euro erogando a falsi eredi.

Condividi la notizia



[Photo Credit Éole](#)

Niente versamento dei contributi per le nuove assunzioni

2 febbraio 2015

Rilancio dell'occupazione | Pubblicata la circolare INPS sull'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Condividi la notizia



[Photo Credit Palazzochigi](#)

Dipendenti pubblici, firmata la circolare sul pensionamento obbligatorio

21 febbraio 2015

Funzione Pubblica | Diramata la circolare n. 5/2015 sulla soppressione del trattenimento in servizio e modifica della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Condividi la notizia



[Photo Credit Forum PA](#)

Telelavoro domiciliare e satellitare: on line la circolare

1 marzo 2015

Inps | Varate le disposizioni attuative sull'accordo per il Telelavoro.

Condividi la notizia



[Photo Credit Palazzochigi](#)

Incarichi dirigenziali: in G.U. la circolare sui divieti per i "pensionati"

15 febbraio 2015

Pubblica Amministrazione | Sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2015 è stata pubblicata la circolare del Ministro Madia diretta ad agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni

Condividi la notizia



[Photo Credit Niccolò Caranti](#)

Elezioni: la circolare sulle spese per le elezioni regionali, comunali della primavera 2015

24 febbraio 2015

Finanza Locale | Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha pubblicato la circolare n. 5 del 24.2.2015.

Condividi la notizia



[Photo Credit Forum PA](#)

Circolare sul trattamento pensionistico nel sistema misto

11 aprile 2015

Inps | La questione riguarda l'importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto e la

riduzione per chi ha meno di 62 anni.

LE PIU' LETTE

1

Concorsi

[La Polizia cerca fisici, biologi e ingegneri](#)

2

Legge di stabilità

[Bonus bebè, ecco come fare per ottenere l'assegno](#)

3

Corte dei Conti

[Condannata Equitalia a versare oltre 12 milioni di euro alle casse comunali](#)

4

Lavoro

[Bonus 80 euro 2015: i soggetti esclusi, i limiti di reddito e la regola per la concessione del credito](#)

5

Matrimonio civile

[Il Divorzio breve entrerà in vigore dal 26 maggio](#)

[Segnala al Direttore](#)



Enrico Michetti

Newsletter Quotidiano della P.A.



Registrati alla newsletter GRATUITA settimanale del Quotidiano della P.A. per essere sempre aggiornato sulle ultime novità.

Iscriviti Gratuitamente

Tweet dalla P.A.

Tweet dalla PA

Tweets from a list by Gazzetta Amm.va
Enti centrali per il Quotidiano della PA



Agenzia ANSA

@Agenzia_Ansa

5m

Usa: deraglia treno alle porte di #Philadelphia, almeno 5 i morti. In ospedale 130 persone
ow.ly/MSKmU pic.twitter.com/B0OEOrg8tC



Expand



Agenzia ANSA

7m



@Agenzia_Ansa

#Scuola, sindacati verso il blocco degli scrutini. Insoddisfatti dall'incontro con Governo ow.ly/MRwLI
pic.twitter.com/fmoibVwBRR



Expand




Esercito Italiano

8m

@Esercito

#RapportoEsercito 2014 in pillole - Addestramento
esercito.difesa.it/Rapporto-Eserc...
#EsercitoItaliano pic.twitter.com/VNdnl8Lhg



Esercito Italiano

10m

@Esercito

#LEsercitomarciava ore 9.30 streaming web
tappa @ComunePalermo -
#SantoStefanodiCamastra con fanfara
#Bersaglieri
webtv.esercito.difesa.it

Expand



Agenzia ANSA

11m

@Agenzia_Ansa

#Ebola, infermiere #Emergency positivo al test. Era in Sierra Leone, ora esami allo Spallanzani ow.ly/MRzqw
pic.twitter.com/PESpif3Ya4





Expand



Agenzia ANSA

13m

@Agenzia_Ansa

Le #UltimeNotizie della notte in un clic
ow.ly/LWy8y pic.twitter.com/dMJQRwoC8z



Expand



Esercito Italiano

18m

@Esercito

#EditoriainconvenzioneEI: "TECHNE – ETÀ RINASCIMENTALE"

#EsercitoItaliano

goo.gl/NXeKrs pic.twitter.com/Yq2gIqhFE8



Expand



United Nations

22m

@UN

.@WHO launched new consolidated strategic info guidelines for #HIV in the health sector
ow.ly/MQcrn #Action2015 via @UNAIDS

Expand



Agenzia ANSA

42m

@Agenzia_Ansa

#CapitanoUltimo, io tra i #poveri per senso di colpa VIDEO e FOTO Esclusiva Ansa.it #mafia
ow.ly/MMP2O pic.twitter.com/sBGuzEytgj





Expand

**Agenzia ANSA**

57m

@Agenzia_Ansa

#AccadeOggi, i principali avvenimenti previsti per il 13 maggio 2015

ow.ly/MvCLr pic.twitter.com/IEgb9Bne4



Expand

**Agenzia ANSA**

1h

@Agenzia_Ansa

Ecco le previsioni #meteo per oggi

ow.ly/MOpFA pic.twitter.com/tVbuwcEQMi



CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 74 ANNO 2015

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Riduzione delle spese sanitarie per l'acquisto di beni e servizi - Previsione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano dell'obbligo di adottare entro il 31 dicembre 2012 provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivo di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25% riferito a ricoveri diurni - Previsione che la riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50% del totale dei posti letto da ridurre e che è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse - Previsione della sospensione del conferimento e rinnovo degli incarichi ai sensi dell'art. 15-septies del d.lgs. n. 502 del 1992, fino ad avvenuta realizzazione della riduzione stessa - Previsione per le Regioni e le Province autonome dell'obbligo di operare una verifica, sotto il profilo assistenziale gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche e di promuovere l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare; Previsione della riduzione del livello di fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Modificazione delle misure in materia sanitaria previste

dall'art. 15, comma 13, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

07.05.2015

SENTENZA N. 75 ANNO 2015

Sanità pubblica - Razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria - Previsione che il livello del fabbisogno del servizio nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 - Previsione che, qualora la proposta di riparto non intervenga entro i termini indicati dalla disposizione, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole Regioni e Province autonome, alla ripartizione del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio Sanitario Nazionale, si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente - Previsione che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, ad esclusione della Regione Siciliana, assicurano il concorso di cui sopra mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 e che fino all'emanazione delle norme di attuazione previste dal predetto art. 27, l'importo del concorso alla manovra stessa è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali; Bilancio e contabilità pubblica - Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica - Previsione che fermo restando il contributo delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano all'azione di risanamento così come determinata dagli artt. 15 e 16, comma 3, le disposizioni del decreto legge impugnato si applicano alle predette Regioni e Province autonome secondo le procedure previste dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali ed agli altri enti od organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Bilancio e contabilità pubblica - Legge di stabilità 2013 - Fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e correlato finanziamento - Riduzione di 600 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1000 milioni di euro dall'anno 2014, rispetto al livello rideterminato dall'art. 15, comma 22, del decreto-legge n. 95 del 2012 - Previsione che, in attesa dell'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009, il concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è effettuato mediante accantonamenti annuali, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.

07.05.2015

SENTENZA N. 76 ANNO 2015

Rapporto di lavoro - Personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria - Previsione della spettanza al personale predetto di un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo.

07.05.2015

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Agricoltura

Sentenza del Tribunale nella causa T-51/14

Repubblica ceca / Commissione

[Il grasso lattiero denominato «pomazánkové máslo» non può essere registrato come specialità tradizionale garantita.](#)

12.05.2015

Diritto delle istituzioni

Sentenza del Tribunale nella causa T-623/13
Unión de Almacenistas de Hierros de España / Commissione

[Il Tribunale dell'UE giudica che i documenti scambiati tra la Commissione e un'autorità nazionale garante della concorrenza nell'ambito di un procedimento d'infrazione alle norme sulla concorrenza non sono, in linea di principio, accessibili al pubblico.](#)

12.05.2015

Diritto delle istituzioni

Sentenza del Tribunale nella causa T-562/12
Dalli / Commissione

[Le Tribunal rejette le recours de l'ancien commissaire John Dalli concernant sa démission prétendument exigée par le président Barroso.](#)

12.05.2015

Proprietà intellettuale e industriale

Sentenze del Tribunale nelle cause T-423/12, T-183/13, T184/13
Skype / OHMI - Sky e Sky IP International (skype)

[Il Tribunale dell'UE conferma l'esistenza di un rischio di confusione tra il segno figurativo e denominativo SKYPE e il marchio denominativo SKY.](#)

05.05.2015

CORE

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-146/13, C-147/13
Spagna / Parlamento e Consiglio

[La Corte respinge i due ricorsi della Spagna contro i regolamenti di attuazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.](#)

05.05.2015

Politica economica

Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-64/14 P
von Storch e a. / BCE

[La Corte di giustizia conferma l'irricevibilità del ricorso proposto da 5 217 singoli contro una serie di «decisioni» della BCE del 6 settembre 2012, tra cui quella relativa alle OMT.](#)

30.04.2015

Ravvicinamento delle legislazioni